

## CCXII.

## TORNATA DEL 28 GIUGNO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di disegni di legge* — *Si approvano, senza discussione, i disegni di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno » (N. 592); « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali » (N. 591); « Pensioni relative agli ufficiali subalterni » (N. 607); Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso » (N. 616) — Il disegno di legge: « Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione » (N. 603) è approvato dopo osservazioni del senatore Manassei, relatore, e dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Cupracotta e Palata » (N. 602) — Dopo dichiarazioni del ministro delle finanze provocate dal senatore Cavalli, si approva il disegno di legge: « Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e Lecce » (N. 608) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione » (N. 466) — Parlano nella discussione generale il senatore Bettoni, ff. di relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza osservazioni, si approvano gli articoli del disegno di legge — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri: della guerra, delle finanze, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Messaggio**

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio pervenuto dalla Camera dei deputati.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 28 giugno 1907.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato la proposta di legge "Estensione della legge 28 giugno 1885 ad altri volontari della spedizione guidata dal generale Garibaldi", d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 27 giugno 1907, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso ».

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale;

Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Maggiore assegnazione di L. 950,000 al cap. 114: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai RR. carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907;

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato;

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia Zecca;

Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova;

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati: « Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907, ed assestamento del bilancio per la colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno » (N. 592).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge,

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 592).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno sono apportati, con effetto dal 1° luglio 1907, gli aumenti e le diminuzioni risultanti dalle annesse tabelle A e B.

(Approvato).

**Art. 2.**

Per l'esecuzione del precedente articolo il Governo del Re è autorizzato ad aumentare la dotazione dei capitoli 1 e 39 nel bilancio 1907-1908 del Ministero dell'interno rispettivamente di lire 56,000 e di lire 941,000.

Alla complessiva spesa di lire 997,000 si provvederà per la somma di lire 942,950 con una maggiore assegnazione, per la somma di lire 1200 mediante economia sul capitolo n. 1 e per la somma di lire 52,850 mediante economia sul capitolo 39 del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

**Art. 3.**

Gl'impiegati che nell'applicazione dei ruoli organici suindicati si trovassero in eccedenza al numero di posti assegnato alla classe a cui appartengono, continueranno transitoriamente a farne parte anche nei riguardi dello stipendio senza che però aumenti il numero dei posti del ruolo rispettivo.

(Approvato).

TABELLA A.

## Ruolo organico dell'Amministrazione centrale.

GRADI	Nuovo ruolo organico proposto			
	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo	
			individuale	per classe
<b>Carriera amministrativa.</b>				
Vice-direttore generale . . . . .	unica	1	8,000	8,000
Primi segretari . . . . .	id.	21	4,000	84,000
	id.	»	»	»
Segretari . . . . .	1ª	14	3,500	49,000
	2ª	14	3,000	42,000
	3ª	14	2,500	35,000
	4ª	6	2,000	12,000
		70		230,000
<b>Carriera di ragioneria</b>				
Capi sezione ed ispettori di ragioneria . . . . .	1ª	6	5,000	30,000
	2ª	8	4,500	36,000
Ragionieri . . . . .	1ª	11	4,000	44,000
	2ª	12	3,500	42,000
	3ª	7	3,000	21,000
Vice-ragionieri . . . . .	1ª	10	2,500	25,000
	2ª	7	2,000	14,000
		61		212,000

TABELLA B.

## Ruolo organico dell'Amministrazione provinciale.

GRADI	Nuovo ruolo organico proposto			
	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo	
			individuale	per classe
<b>Carriera amministrativa</b>				
	1ª	20	8,000	160,000
Consiglieri delegati . . . . .	2ª	25	7,000	175,000
	3ª	30	6,000	180,000
	1ª	120	5,000	600,000
Consiglieri . . . . .	2ª	140	4,500	630,000
	3ª	140	4,000	560,000
	»	»	»	»
	1ª	175	3,500	612,500
Segretari . . . . .	2ª	188	3,000	564,000
	3ª	188	2,500	470,000
	4ª	188	2,000	376,000
Sottosegretari . . . . .	»	»	»	»
		1,214		4,327,500
<b>Carriera d'ordine</b>				
Direttori degli uffici d'ordine . . . . .	unica	12	4,000	48,000
	1ª	70	3,500	245,000
Archivisti . . . . .	2ª	70	3,000	210,000
	1ª	120	2,500	300,000
Ufficiali d'ordine . . . . .	2ª	120	2,000	240,000
	3ª	143	1,500	214,500
		535		1,257,500

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali » (N. 591).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali ».

**PRESIDENTE.** Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

**ARRIVABENE, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 591).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, « Provvedimenti per la sistemazione della Regia scuola di setificio di Como ».

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali ».

#### Art. 1.

Dal 1° luglio 1907 i ruoli organici del personale d'ordine delle Amministrazioni centrali degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e della Corte dei conti, sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella A e conseguentemente modificati come alle tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, pure annesse alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le variazioni tanto in aumento come in diminuzione che in avvenire si dovessero introdurre nei ruoli organici stabiliti dall'art. 1 saranno fatte, per ciascun grado e per ciascuna classe, in rigorosa corrispondenza agli stipendi ed alle percentuali stabilite nella tabella A.

(Approvato).

#### Art. 3.

I funzionari, pei quali venga a mancare nei nuovi ruoli il posto che attualmente occupano, saranno mantenuti in eccedenza nel grado e nella classe corrispondenti, col titolo e stipendi relativi: la differenza però fra questo stipendio e quello del grado e della classe immediatamente inferiori sarà loro corrisposta a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Salvo i diritti acquisiti, secondo i preesistenti ordinamenti, le nomine e le promozioni nelle carriere d'ordine, contemplate dall'art. 1, saranno conferite:

a) il posto di archivista capo, a scelta per merito fra gli archivisti di prima classe;

b) il posto di archivista di seconda classe, agli applicati di prima classe, in ragione di un terzo dei posti per esame di concorso, e per due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito;

c) le promozioni di classe avranno luogo esclusivamente per anzianità, congiunta al merito.

Le ammissioni si faranno secondo le norme da stabilirsi con regolamento per ciascuna Amministrazione.

(Approvato).

#### Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per la attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

La presente legge sarà applicata in conformità all'annessa tabella O anche al personale d'ordine della Direzione generale del Fondo per il culto, la quale per l'attuazione introdurrà nel suo bilancio le variazioni necessarie.

(Approvato).

TABELLA A.

Percentuali dei posti per gradi e per classe  
nei ruoli organici del personale d'ordine delle Amministrazioni centrali.

GRADO	Stipendio	Classe	Percentuale dei posti nel grado sul numero totale dei posti di ruolo	Percentuale dei posti nella classe sul totale dei posti di ruolo	Annotazioni
Archivisti capi . . . . .	4,000	•	5	5	Le frazioni di percentuale superiori al 50/100 si calcolano per intero: quando però in attuazione di tale criterio si verificano dei posti in eccedenza o in diminuzione rispetto a quelli portati dagli attuali ruoli organici, quelli in eccedenza saranno eliminati nell'ultima classe degli applicati e quelli in diminuzione compensati con la creazione di altrettanti posti nella 1 <sup>a</sup> classe del grado nel quale si verificano le maggiori frazioni.
Archivisti . . . . .	3,500	1 <sup>a</sup>	35	20	
Id. . . . .	3,000	2 <sup>a</sup>		15	
Applicati . . . . .	2,500	1 <sup>a</sup>	60	30	
Id. . . . .	2,000	2 <sup>a</sup>		21	
Id. . . . .	1,500	3 <sup>a</sup>		9	
			100	100	

TABELLA B.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	3	3	4,000	12,000	12,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	11	19	3,500	38,000	62,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	8		3,000	24,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	16	31	2,500	40,000	68,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	11		2,000	22,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	4		1,500	6,000	
			53			142,500

## TABELLA C.

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	5	5	4,000	20,000	20,000
Archivisti . . . . .	1ª	19	33	3,500	66,500	08,500
Id. . . . .	2ª	14		3,000	42,000	
Applicati . . . . .	1ª	28	57	2,500	70,000	123,500
Id. . . . .	2ª	20		2,000	40,000	
Id. . . . .	3ª	9		1,500	13,500	
			95			232,000



## TABELLA D.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	6	6	4,000	24,000	24,000
Archivisti. . . . .	1 <sup>a</sup>	24	42	3,500	84,000	138,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	18		3,000	54,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	37	73	2,500	92,500	159,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	25		2,000	50,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	11		1,500	16,500	
			121			321,000

TABELLA E.

## MINISTERO DELLE FINANZE

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendi		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	15	15	4,000	60,000	60,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	61	107	3,500	213,500	351,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	46		3,000	138,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	91	183	2,500	227,500	398,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	65		2,000	130,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	27		1,500	40,500	
			305			809,500

N. B. — L'attuazione del nuovo organico, fino alla concorrenza della somma di lire 23,620, ammontare della spesa stanziata in bilancio per gli stipendi e gli assegni personali agli attuali 13 ufficiali d'ordine di classe transitoria, avrà luogo a misura che si renderanno disponibili i relativi fondi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1904, n. 68.

## TABELLA F

## MINISTERO DEL TESORO

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	21	21	4,000	84,000	84,000
Archivisti . . . . .	1ª	84	147	3,500	294,000	483,000
Id. . . . .	2ª	63		3,000	189,000	
Applicati . . . . .	1ª	127	253	2,500	317,500	550,500
Id. . . . .	2ª	88		2,000	176,000	
Id. . . . .	3ª	38		1,500	57,000	
			421			1,117,500

N. B. — L'attuazione del nuovo organico, fino alla concorrenza della somma di lire 128,400, ammontare della spesa stanziata in bilancio per gli stipendi degli attuali 107 ufficiali d'ordine di classe transitoria, avrà luogo a misura che si renderanno disponibili i relativi fondi, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1906, n. 326.

## TABELLA G.

## MINISTERO DELLA GUERRA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	—	12	12	4,000	48,000	48,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	50	88	3,500	175,000	289,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	38		3,000	114,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	75 (1)	150	2,500	187,500	326,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	52		2,000	104,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	23		1,500	34,500	
			250			663,000

(1) Un posto di applicato di 1<sup>a</sup> classe sarà conferito all'assistente della Biblioteca centrale del Ministero

## TABELLA H.

## MINISTERO DELLA MARINA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	—	5	5	4,000	20,000	20,000
Archivisti . . . . .	1ª	20	35	3,500	70,000	115,000
Id. . . . .	2ª	15		3,000	45,000	
Applicati . . . . .	1ª	30	60	2,500	75,000	130,000
Id. . . . .	2ª	21		2,000	42,000	
Id. . . . .	3ª	9			13,500	
			100			265,500

TABELLA I.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontaro della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	6	6	4,000	24,000	24,000
Archivisti. . . . .	1ª	23	40	3,500	80,500	131,500
Id. . . . .	2ª	17		3,000	51,000	
Applicati . . . . .	1ª	34	68	2,500	85,000	148,000
Id. . . . .	2ª	24		2,000	48,000	
Id. . . . .	3ª	10		1,500	15,000	
			114			303,500

## TABELLA L.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	5	5	4,000	20,000	20,000
Archivisti. . . . .	1ª	18	32	3,500	63,000	105,000
Id. . . . .	2ª	14		3,000	42,000	
Applicati . . . . .	1ª	28	55	2,500	70,000	120,000
Id. . . . .	2ª	19		2,000	38,000	
Id. . . . .	3ª	8		1,500	12,000	
			92			245,000

TABELLA M.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	9	9	4,000	36,000	36,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	35	62	3,500	122,500	203,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	27		3,000	81,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	53	106	2,500	132,500	230,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	37		2,000	74,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	16		1,500	24,000	
			177			470,000



## TABELLA N.

## CORTE DEI CONTI

## Ruolo organico del personale d'ordine.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	8	8	4,000	32,000	32,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	34	60	3,500	119,000	197,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	26		3,000	78,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	51	102	2,500	127,500	222,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	36		2,000	72,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	15		1,500	22,500	
		170				151,000

TABELLA O.

## FONDO PER IL CULTO

## Ruolo organico del personale d'ordine.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	>	3	3	4,000	12,000	12,000
Archivisti . . . . .	1ª	12	21	3,500	42,000	69,000
Id. . . . .	2ª	9		3,000	27,000	
Applicati . . . . .	1ª	18	36	2,500	45,000	78,500
Id. . . . .	2ª	13		2,000	26,000	
Id. . . . .	3ª	5		1,500	7,500	
			60			159,500

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Pensioni relative agli ufficiali subalterni » (N. 607).**

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il disegno di legge: « Pensioni relative agli ufficiali subalterni ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 607).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302, è sostituito dal seguente:

« L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabilito per i capitani dall'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, è fissato in lire 300, ed è esteso agli ufficiali subalterni ».

(Approvato).

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei liquidati a partire dalla entrata in vigore della legge 3 luglio 1904, n. 302, saranno modificati in base a quanto è detto nell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso » (N. 616).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 616).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 140,000 per la costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso in provincia di Como.  
(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.  
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di un disegno di legge.**

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. A nome del collega dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda: « Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa depositi e prestiti in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione » (N. 603).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

Arrivabene, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 603).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANASSEI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI, *relatore*. Nessuno chiedendo la parola, l'ho domandata io per rinnovare al Governo e all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio il plauso dell'Ufficio centrale per aver presentato questo disegno di legge, che, nella forma è di poca importanza, ma nel concetto è alto e nei suoi effetti sarà utilissimo, e interessa che sia quanto prima approvato e promulgato. Non ho altro da aggiungere.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'Ufficio centrale della sollecitudine, con la quale ha portato dinanzi al Senato questo disegno di legge; il quale, e di ciò mi compiaccio, trova qui lo stesso largo consenso che ebbe nella Camera elettiva.

È quindi comune la speranza, come è l'augurio, onde si rese interprete colla sua autorevole parola l'onorevole relatore, che si raggiunga lo scopo della feconda diffusione nei nostri comuni rurali delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione e delle piccole cooperative agricole.

Il legislatore con provvido intendimento rimuove gli ostacoli che si opponevano, concede le facilitazioni che giovano a vivificare il movimento cooperativo e quello della mutualità. Se non venga meno la propaganda attiva, solerte degli uomini di buona volontà, questa legge produrrà larghi vantaggi alle nostre popolazioni agricole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le Società cooperative agricole, le Casse rurali e le Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite non hanno l'obbligo di pubblicare nel Bollettino uf-

ficiale delle Società per azioni gli atti, la pubblicazione dei quali è prescritta dal Codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, nè sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, d'indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno più opportuno.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente devono essere pubblicati nel foglio degli annunci legali della provincia, dove ha sede la Società, e a tale effetto devono essere trasmessi a cura degli amministratori, in carta libera, alla pretettura, entro 15 giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione e trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale a forma del Codice di commercio.

La pubblicazione è gratuita e deve effettuarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti.

Per le formalità anzidette, la presentazione degli atti sia alla cancelleria del tribunale, sia alla prefettura, può aver luogo mediante invio per posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le Società cooperative di cui all'art. 1, purchè siano rette coi principi e colle discipline della mutualità, nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le L. 30,000, godranno delle esenzioni previste dagli art. 153, n. 3, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217 e 27, n. 9, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti relativi alle operazioni da esse compiute.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle Associazioni agricole di mutua

assicurazione le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere ed effettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a lire 300,000

A tali Associazioni si estende anche il disposto dell'art. 228 del Codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e di bollo.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le Società cooperative contemplate nella presente legge, il capitale delle quali venga a superare il limite delle lire 30,000 e le Associazioni agricole di mutua assicurazione le quali estendono i propri impegni per rischi superiori a lire 300,000, non godranno più i vantaggi stabiliti dalla presente legge, e saranno assimilate agli altri enti della stessa specie regolati dal Codice di commercio.

La cessazione di tali vantaggi decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato, nel modo indicato nell'art. 1, il bilancio dal quale risulti che gli accennati limiti sono stati oltrepassati ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dall'autorità giudiziaria o amministrativa, e per le operazioni eseguite avrà effetto dal giorno in cui sono stati sorpassati i limiti indicati nella prima parte di questo articolo.

Nel termine di un mese a partire dai giorni predetti, i menzionati enti dovranno rispettivamente, in conformità degli articoli 221 e 242 del Codice di commercio, sotto la responsabilità dei propri amministratori, e sotto pena di vedere revocato il provvedimento emesso dal tribunale in base all'art. 91 del Codice di commercio, pubblicare nel Bollettino ufficiale della Società per azioni i loro atti costitutivi, i posteriori cambiamenti e l'ultimo bilancio.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nel mese successivo ad ogni trimestre le prefetture devono inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio un elenco delle Società cooperative agricole e delle Associazioni agricole di mutua assicurazione costituite nelle rispettive provincie a norma della presente legge, durante il trimestre, indicando nomina-

tivamente per ognuno di tali enti la denominazione o ragione sociale, la sede, l'oggetto, e la durata; e parimenti dovranno inviare un elenco degli enti stessi cessati durante il detto periodo.

Tali elenchi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Una copia o un estratto del foglio degli annunci legali della provincia, nel quale è pubblicato il bilancio annuale di ognuno degli accennati enti, deve essere trasmesso dalle prefetture al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla data del foglio medesimo.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per quanto non è stabilito nella presente legge vigono le disposizioni del Codice di commercio, e le penalità dell'art. 248 del Codice stesso si applicano anche agli amministratori che omettono di far pubblicare gli atti, in conformità della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le Società, Associazioni e Casse accennate in questa legge già costituite potranno godere dei benefici accordati nei precedenti articoli con che nel termine di tre mesi si provvedano, anche nei riguardi ed agli effetti di questa legge, del decreto prescritto nell'art. 91 del Codice di commercio.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata » (N. 602).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata ».

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1907

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 632).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di lire 1,800,000, a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, nonchè degli asili infantili nei comuni di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata.

(Approvato).

Art. 2.

La somma sopra enunciata sarà così distribuita:

L. 850,000 a favore dell'ospedale di Campobasso;

L. 750,000 a favore, ed in parti eguali, dei tre ospedali di Isernia, Larino e Venafro;

L. 200,000 a favore, ed in parti eguali, degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata.

(Approvato).

Art. 3.

Il programma di esecuzione della lotteria sarà approvato con lo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione e ne fisserà la data di estrazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e Lecce » (N. 608).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

« Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei Regi ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La data dell'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei Regi ospedali riuniti di Livorno, dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce fissata dalle rispettive leggi di concessione non oltre il 30 giugno 1908 è prorogata.

Il Governo del Re, è autorizzato a riunire in una sola le tombole a favore dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho chiesto la parola unicamente per ottenere una spiegazione dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro relativamente alle disposizioni di questo disegno di legge. Con esso si proroga la data dell'estrazione di tre tombole telegrafiche, ma non si fissa la nuova data dell'estrazione.

Ora, io non vorrei che nello stabilire questa nuova data si ledessero i diritti acquisiti di altri enti, a favore dei quali è stata concessa una tombola o una lotteria con precedenti leggi speciali. Perchè bisogna ricordare che colle concessioni già accordate, come ebbe già a riconoscere l'Ufficio centrale, abbiamo già impegnati dieci anni per l'estrazione di queste tombole, mentre colla proposta di legge n. 463, approvata dal Senato nella seduta del 3 corrente, si stabilisce che ogni anno non possano aver luogo tombole o lotterie per importi maggiori di tre milioni di lire.

Non vorrei, ripeto, che con la fissazione della nuova data di estrazione di queste tre tombole, si dovesse alterare il turno di estrazione di quelle già fissate, poichè altrimenti si verrebbe né più né meno che a ledere dei diritti acquisiti.

Sembra quindi legittimo ed opportuno il de-

siderio di avere dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale delle chiare ed esplicite spiegazioni su questo punto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io non ho bisogno di rinnovare al Senato dichiarazioni che già altre volte ho avuto occasione di fare circa la presentazione delle leggi sulle tombole. Il Senato sa che le leggi le quali hanno autorizzato concessioni di tombole e lotterie sono già molte, ed altre ve ne sono iscritte all'ordine del giorno della Camera dei deputati. Sarà un preciso obbligo del ministro delle finanze di regolarne l'attuazione, rispettando le precedenti e facendo in modo che gl'interessi degli enti concessionari non siano danneggiati dalla contemporaneità di più operazioni.

Io mi rimetto dunque alle dichiarazioni già fatte.

Per quanto riguarda poi questo disegno di legge, l'onor. Cavalli ha rilevato quello che io già feci avvertire alla Camera, cioè che la proroga della data di estrazione di queste tre tombole non poteva, nè doveva violare in alcun modo i diritti quesiti da altri concessionari, i quali avessero acquistato il diritto di portare ad effetto la concessione in un'epoca anteriore determinata dalla data della legge di autorizzazione. Siccome nel presente disegno di legge era detto in origine che l'estrazione era prorogata oltre il 30 giugno 1908 e poteva avvenire a tutto giugno 1909, io feci togliere quest'ultimo termine e dissi: È meglio lasciare indeterminata la data di estrazione di queste tombole, poichè se si consentisse la proroga a scadenza fissa, si potrebbero eventualmente violare i diritti quesiti da coloro, a favore dei quali altre leggi speciali hanno già autorizzato concessioni di tombole e lotterie, talune delle quali hanno fissata anche l'epoca in cui le operazioni debbono svolgersi.

La Commissione della Camera dei deputati, convenendo in tale concetto, tolse il termine, ond'è che la proroga viene dinanzi al Senato senza termine, e la data di approvazione di questo disegno di legge segnerà la sua priorità. Con tal sistema nè io, nè i miei successori potremo promuovere decreti Reali di concessione, occorrenti per l'esecuzione di leggi di au-

torizzazione, di tombole e lotterie che possano ledere diritti quesiti per effetto di leggi anteriori.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Credo che le spiegazioni esaurienti dell'onorevole ministro avranno dissipato i dubbi dell'onor. Cavalli. Quindi io mi credo dispensato dal fare ulteriori dichiarazioni.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni e spero che non avverranno mai, per effetto di questa legge, alterazioni a danno di altre tombole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione » (N. 466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 466 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *ff. di relatore*. Questa legge è veramente provvida. L'Ufficio centrale quindi per bocca del suo relatore onor. Mezzanotte, in questo momento assente, ne propone l'approvazione. Anzi la bontà della legge suggerisce all'Ufficio centrale di non portare alcuna modificazione, affinché essa possa andare subito in vigore. Altrimenti l'Ufficio centrale avrebbe preso in esame un desiderio espresso da alcuni sodaliche si occupano delle case popolari. A questo proposito io mi rivolgo all'onorevole ministro pregandolo di volermi prestare un momento di attenzione. Sarebbe stato desiderio dell'Ufficio centrale, se non vi fossero state ragioni che

consigliavano di vedere approvata immediatamente la legge, di fare una modificazione al secondo comma dell'articolo primo, il quale stabilisce « in acquisto di beni immobili urbani », una delle maniere con cui si dovrebbero impiegare le somme di queste associazioni. A questo articolo si sarebbe voluto aggiungere: « ed acquisto di case popolari per cederle con ammortamento semplice o assicurativo alle cooperative costituite fra i propri soci a norma della legge 31 maggio 1903 ».

La ragione di questa modificazione era dettata dal desiderio che potessero diventare proprietari, con lievi sacrifici, gli operai che abitano queste case e che vi si affezionano. Ma poichè questa legge è desiderabile che vada immediatamente in vigore, l'Ufficio centrale invece di proporre varianti, fa solo una raccomandazione all'onorevole ministro nel senso che voglia tener presente questa aggiunta quando verrà proposta una nuova legge sulle case operaie.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il pensiero da che move l'onorevole Bettoni a consigliare il nuovo impiego, da lui indicato, dei fondi delle imprese tontinarie, è certamente degno della massima considerazione. E ne farò oggetto di studio, poichè, a parte che in queste materie non conviene improvvisare emendamenti ed aggiunte, si andrebbe incontro ad un indugio che giova evitare.

Importa infatti che il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, diventi legge sollecitamente. Si tratta di meglio disciplinare un'istituzione che si sta diffondendo largamente, e disciplinarla con provvedimenti i quali regolino l'impiego dei suoi capitali con norme precise e sicure. Inoltre conviene che la sua amministrazione sia ordinata in modo che i soci numerosissimi, sparsi in lontani comuni, abbiano modo di partecipare alla nomina degli amministratori e all'indirizzo della Società. Non ricorderò i sospetti, le accuse, che diedero occasione a vivaci e note polemiche. Questo disegno di legge elimina le più gravi controversie; ecco perchè non credo che sia il caso di modificarlo. Del resto non è il caso di altre

osservazioni, poichè non vi fu alcuna proposta in tal senso.

Il Governo intende presentare, e sono già concretati gli studi, un progetto di legge per la riforma della istituzione delle case popolari. In tal occasione terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Bettoni, per vedere se non sia il caso di aggiungere una disposizione nel senso da lui consigliato.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *ff. di relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta benevola che ha voluto darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il Ministero d'agricoltura può autorizzare le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ad impiegare l'ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, oltre che nei modi indicati nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9:

1° in prestiti per le case popolari alle condizioni stabilite dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, e dal regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con Regio decreto 24 aprile 1904, n. 164;

2° in acquisto di beni immobili urbani;

3° in acquisto, per via di cessione o surrogazione, di crediti garantiti da prima ipoteca sopra immobili urbani;

4° in prestiti alle Società cooperative di produzione e lavoro e di consumo.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma complessiva dei prestiti per le case popolari non può, in nessun caso, essere superiore a un quarto dell'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione.

Non può essere superiore ad un quinto dell'ammontare delle dette somme l'impiego in acquisto di beni immobili urbani.

(Approvato).



## Art. 3.

Per l'acquisto dei crediti garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili urbani, di cui al n. 3 dell'art. 1, non potrà impiegarsi complessivamente una somma superiore al quinto dell'intero ammontare delle somme indicate nell'articolo 2.

Non si potranno acquistare che crediti derivanti da mutui concessi da privati che siano stati stipulati almeno tre anni prima, ed i cui debitori siano al corrente nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, qualora sia pattuito il rimborso rateale del mutuo.

L'interesse sui crediti ipotecari acquistati dalle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione non potrà in nessun caso essere superiore all'interesse legale in materia civile.

Per l'acquisto dei crediti ipotecari le Associazioni o imprese predette devono essere di volta in volta autorizzate dal Ministero di agricoltura industria e commercio.

I prestiti di cui al n. 4 dell'articolo 1° non possono essere in una misura complessiva superiori al trentesimo dell'intero ammontare delle somme indicate nell'articolo 2 e non possono essere fatti che a Società cooperative legalmente costituite.

(Approvato).

## Art. 4.

Per ottenere l'autorizzazione, le Associazioni predette devono di volta in volta farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda devono essere allegati i documenti dai quali risultino le condizioni alle quali viene concesso il prestito e la qualità delle malleverie offerte dalla Società.

Sulla domanda deve esprimere parere favorevole la Commissione centrale delle cooperative di produzione e lavoro.

(Approvato).

## Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 1°, possono essere concessi alle Società cooperative, alle Società di mutuo soccorso, agli Enti morali e alle Società di beneficenza contemplati nella legge 31 maggio 1903, n. 251.

La misura dell'interesse sui prestiti non potrà essere superiore dell'uno per cento al red-

dito effettivo medio conseguito dall'impiego dei fondi dell'Associazione o impresa tontinaria o di ripartizione nell'anno precedente.

(Approvato).

## Art. 6.

Ai prestiti per le case popolari concessi dalle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione sono estese le disposizioni dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1903, n. 251.

(Approvato).

## Art. 7.

Quando un'Associazione o impresa tontinaria o di ripartizione opera in tutto il Regno o in più provincie del Regno, ed ha un numero di soci non inferiore a quattro mila, le assemblee generali sono costituite da delegati nominati dai soci stessi mediante elezione di secondo grado.

Il numero dei delegati e le norme per la convocazione dei soci e per le elezioni di primo e secondo grado saranno stabilite in apposito regolamento da emanarsi con decreto Reale a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 8.

Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione devono inserire nei libretti o negli altri titoli che rilasciano agli associati le condizioni secondo le quali si effettua la ripartizione e le altre indicazioni necessarie per porre in grado gli associati stessi di riconoscere quali vantaggi possono trarre dall'associazione.

La formula delle condizioni e delle indicazioni predette deve essere approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio dei voti).

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva

Maggiore assegnazione di L. 950,000 al capitolo n. 114: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	50
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena:

Senatori votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	52
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907 (N. 637);

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 (N. 638);

Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della R. Ambasciata d'Italia e spese di restauri e d'arredamento (N. 639);

Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 626);

Pagamento di danni e interessi ai fratelli Rook (N. 623).

II. votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno (N. 592);

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali (N. 591);

Pensioni relative agli ufficiali subalterni (N. 607);

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso (N. 616);

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione (N. 603);

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata (N. 602);

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. spedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli spedali di Chieti e Lecce (N. 608);

Modificazione alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 466).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 e approvazione di eccedenze d'impegni degli esercizi 1904-905 e 1905-906 (N. 618);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 628);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario (1906-907);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.